



COMUNICATO UFFICIALE N.401/C
DEL 9 AGOSTO 2006

401/1210

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, costituita dall'avv. Antonio Griffi, Presidente, dall'avv. Andrea Morsillo e dall'avv. Mario Pezzati, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Fernando Tani, nella sua riunione del 4 Agosto 2006 ha assunto le seguenti decisioni:

""

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI DOMENICO CARDONA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA' U.S. PRO VERCELLI CALCIO S.R.L.-.

Il Procuratore Federale ha deferito davanti a questa Commissione il sig. Domenico Cardona, presidente ed amministratore unico della società U.S. Pro Vercelli Calcio S.r.l. fino al 6 luglio 2005, per la violazione dell'art. 7 comma 3 C.G.S. (violazioni in materia gestionale ed economica) in relazione all'art.89 delle N.O.I.F., per aver trasmesso in data 16/5/2005, sottoscrivendoli, documenti con valori difforni da quelli rilevati in sede di verifica ispettiva CO.VI.SO.C. in data 22/9/2005 e, precisamente, per essere stato indicato un parametro PA pari a 0,08 e un parametro PD pari a "+ infinito" e quindi entro i valori minimi stabiliti dalla F.I.G.C. (C.U. n. 189/A del 15/3/2005) per l'iscrizione al Campionato 2005/2006, mentre gli stessi parametri, calcolati sulla base di una situazione patrimoniale al 31/3/2005 fornita dalla stessa società, evidenziava valori negativi, rispettivamente pari a "-0,068" e "-infinito", con conseguente carenza patrimoniale di 66.586,00 euro da ripianare entro il 5/7/2005, evento non verificatosi; per avere omesso, inoltre, il versamento delle ritenute fiscali sugli stipendi al mese febbraio 2005; così venendo meno i requisiti per l'ammissione al Campionato 2005/2006 prescritti dal C.U. n.189/A del 15/3/2005, ammissione che la società otteneva in violazione delle disposizioni di cui al predetto comunicato.

All'udienza odierna il rappresentante della Procura Federale, affermando raggiunta la piena prova di colpevolezza del Cardona, quale amministratore unico della società U.S. Pro Vercelli S.r.l. all'epoca dei fatti contestati, ha chiesto la irrogazione allo stesso della sanzione di un anno di inibizione.

Il Cardona non è comparso né ha presentato memoria difensiva.

Va intanto premesso che i fatti contestati al Cardona, hanno già formato oggetto di deferimento, da parte della Procura, a carico dell' U.S. Pro Vercelli Calcio S.r.l. e del sig. Paganoni Vero, presidente della stessa società in epoca però successiva a quella delle commesse violazioni.

A seguito di quel deferimento sono stati sanzionati, da questa Commissione (C.U. n.318/C del 6/5/2006), la società con 4 punti di penalizzazione in classifica ed il Paganoni con l'inibizione per mesi due.

A seguito dell'appello proposto dalla società avverso tale deliberazione, la C.A.F., con decisione pubblicata nel C.U. n.56/C anno 2006, ha inflitto alla società la sanzione di 10.000,00 euro di ammenda in luogo della penalizzazione di punti in classifica, inquadrando l'illecito nelle ipotesi di cui all'art.7, commi 1 e 2 C.G.S., ed ha proscioltto il Paganoni, avendo accertato che lo stesso non aveva poteri di gestione all'epoca dei fatti in quanto amministratore della stessa con pieni poteri era il Cardona Domenico.

In particolare la C.A.F. in ordine alle incolpazioni ascritte alla società, ha ritenuto accertata la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 2 comma 4 C.G.S. con riferimento all'art. 7, commi 1 e 3 C.G.S.: "avuto riguardo alle condotte gestionali illecite certamente riconducibili al Cardona Domenico, con riferimento al periodo in cui questi ha ricoperto il ruolo di presidente della società in questione".

In questa sede pertanto devono giudicarsi i comportamenti del diretto responsabile dei fatti almeno nei limiti già accertati dalla C.A.F. nel procedimento dinanzi accennato a carico della società.

Non può essere dubbio in ogni caso che a firma del Cardona, in data 16/5/2006, vennero trasmessi alla F.I.G.C. documenti con valori difformi a quelli successivamente accertati dalla CO.VI.SO.C. (parametri PA e PD), difformità che portava all'occultamento di una carenza patrimoniale di 66.585,00 euro che, se manifestata e comunque non rifinanziata, avrebbe portato alla esclusione dal Campionato della società.

La C.A.F. nel procedimento a carico della società e del presidente in carica Paganoni, ha escluso l'addebito dell'omesso versamento delle ritenute fiscali sugli stipendi dei calciatori successivi al mese di febbraio 2005, così giudicando:

"sono acquisiti in atto le ricevute dei modelli F24 relativi ai versamenti delle ritenute fiscali sugli stipendi dei calciatori successivi al mese di febbraio 2005, segnatamente detti versamenti risultano essere stati effettuati il 27 maggio 2005, ed indi è pacificamente accertato che sono stati assolti gli oneri contributivi concernenti i lavoratori dipendenti, relativi al mese di marzo 2005. Non sussiste, pertanto, la contestata violazione al paragrafo I) lett. B, n.7 del C.U. n. 189/A del 15/3/2005".

Pertanto dei due capi di incolpazione può essere affermata la responsabilità del Cardona solo per il primo poiché per il secondo è risultato che venne provveduto ai versamenti nel termine consentito, almeno così ritenuto dalla C.A.F.-.

Per la violazione ascritta, richiamato quanto dispone l'art.7, comma 7 C.G.S. si ritiene adeguata la sanzione di cui in parte dispositiva contenuta nel minimo edittale.

Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a

di infliggere al sig. **Domenico Cardona**, all'epoca dei fatti presidente ed amministratore unico della società U.S. Pro Vercelli Calcio S.r.l., la sanzione di anni uno di inibizione.

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIUSEPPE LOVERI, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA' GIUGLIANO, E DELLA SOCIETA' S.S. GIUGLIANO CALCIO S.R.L.-.

Con nota 1° luglio 2006 il Procuratore Federale ha deferito Giuseppe Loveri, amministratore unico della società S.S. Giugliano Calcio S.r.l., contestandogli la violazione dell'art.7, comma 3 bis C.G.S. in relazione all'art. 89 delle N.O.I.F. ed al C.U. n.180/A del 31/3/2006, per non avere fatto pervenire alla CO.VI.SO.C. entro le ore 19 del 18/5/2006 il bilancio di competenza al 31/3/2006, e la società S.S. Giugliano Calcio S.r.l., ai sensi dell'art.2, comma 4 C.G.S., per l'addebito contestato al proprio amministratore unico.

La società ha fatto pervenire memoria difensiva con la quale sostiene che contrariamente a quanto si afferma nel deferimento, la documentazione venne trasmessa a mezzo fax, dopo un primo tentativo di trasmissione alla CO.VI.SO.C., alle ore 18,45 del 18 maggio 2006 termine di scadenza per l'adempimento, solo in parte andato a buon fine a causa di una improvvisa interruzione tecnica della comunicazione. La trasmissione poté proseguire solo alle ore 19,05, con minimo ritardo quindi rispetto all'ora di scadenza, dopo che, comunicando telefonicamente con la CO.VI.SO.C. circa l'avvenuto contrattempo, il funzionario della stessa fu in grado di suggerire la utilizzazione eventuale, per la trasmissione a mezzo fax, di altro numero telefonico nel caso che l'inconveniente tecnico si fosse protratto. Ha chiesto pertanto che il Loveri e la società siano prosciolti per assoluta mancanza di responsabilità a causa del dedotto disagio.

All'udienza odierna il rappresentante della Procura Federale, avv. Federico Bagattini ha chiesto il proscioglimento del deferito.

Il difensore degli incolpati avv. Monica Fiorillo in sostituzione dell'avv. Eduardo Chiacchio, richiamato integralmente il contenuto della memoria e della documentazione alla stessa allegata ha rinnovato la richiesta di proscioglimento per entrambi gli incolpati.

La Commissione osserva:

dal tabulato telefonico e dai vari rapporti di trasmissione prodotti si rileva con certezza che:

- la trasmissione a mezzo fax della documentazione prescritta dalle norme regolamentari iniziò alle ore 18,45 del 18 maggio 2006;
- che dopo le prime tre pagine del bilancio di competenza la trasmissione si interruppe;
- che la trasmissione alla CO.VI.SO.C. proseguì alle ore 19,05 a mezzo del numero telefonico 06/85213492 con integrale trasmissione degli atti e che la

trasmissione stessa venne reiterata alle ore 19,12 col diverso numero telefonico 06/85213490.

La norma in esame (C.U. 180/A del 31 marzo 2006, sub I, B, 1) obbligava le società a far pervenire alla CO.VI.SO.C. entro il termine del 18 maggio 2006 ore 19,00, anche a mezzo fax, i prospetti contenenti i rapporti PA e PD, sottoscritti dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale, determinati sulla base di un allegato bilancio di competenza al 31 marzo 2006, anch'esso sottoscritto dai soggetti predetti.

La società ha dimostrato che prima della scadenza del termine, e precisamente alle ore 18,45 del 18 maggio 2006, ha iniziato la trasmissione a mezzo fax dei documenti richiesti dalla norma e che solo un evento tecnico ha impedito il prosieguo della stessa, che ha quindi potuto riprendere non appena ripristinato il collegamento telefonico per il fax (ore 19,05).

La perentorietà del termine in considerazione non esclude che possa riconoscersi all'evento tecnico che ha impedito la prosecuzione della trasmissione, tempestivamente iniziata, rilevanza di forza maggiore ed obiettiva tale da esonerare dalle responsabilità contestate gli incolpati.

Concludendo, l'inosservanza del termine "ad horas", peraltro soltanto di qualche minuto, non è dovuto a inadempimento doloso o colposo dei soggetti deferiti, ma a evento di forza maggiore.

Per questi motivi la Commissione

d e l i b e r a

di prosciogliere **Giuseppe Loveri**, amministratore unico della società, nonché la società **S.S. Giugliano Calcio S.r.l.** dalle incolpazioni rispettivamente loro ascritte.

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI VITO LUIGI BLASI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA' TARANTO, VITTORIO GALIGANI, DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETA' TARANTO E DELLA SOCIETA' TARANTO SPORT S.R.L.-.

Su deferimento della Procura Federale è stato contestato al presidente della società Taranto Sport S.r.l., Vito Luigi Blasi, la violazione di cui all' art. 1, comma 1, in relazione all'art.7, comma 4 C.G.S. ed all'art.9 dell' Accordo Collettivo tra allenatori professionisti e società sportive (divieto di pattuizioni non risultanti dai contratti), per avere pattuito compensi extra-contratto nella stagione sportiva 2004/2005, con scrittura 7/2/2005, con l'allenatore Florimbj, pari a 15.000,00 euro.

E' stato altresì contestato al direttore generale della società, Vittorio Galigani, la stessa violazione, con richiamo all'art.7, comma 7 C.G.S., per avere partecipato alla redazione della scrittura.

Alla società Taranto Sport S.r.l. la stessa violazione, per responsabilità diretta e oggettiva ex art.2, comma 4 C.G.S., per le condotte ascrivibili al presidente ed al proprio dirigente.

Gli incolpati hanno fatto pervenire per il tramite del loro legale all'uopo delegato, memoria difensiva nei termini, mediante la quale eccepiscono:

a) - difetto di notifica, prescritta dall'art.28, comma 5 C.G.S., del deferimento della Procura alle persone fisiche di Vito Luigi Blasi e Vittorio Galigani. Il deferimento risulta stato notificato presso la sede della società anziché alla loro residenza e/o al loro domicilio.

Discenderebbe da tale mancanza di notifica la nullità del procedimento anche nei confronti della società, cui la notifica sarebbe stata invece correttamente effettuata, perché "il deferimento del Taranto Sport S.r.l. altro non è se non una conseguenza del deferimento ai due tesserati".

b) - La intervenuta prescrizione ex art. 18, comma 4 C.G.S. in quanto il rapporto economico, dedotto quale violazione, sarebbe sorto il 7/2/2005, e quindi nella stagione sportiva 2004-2005, mentre la richiesta di deferimento inviata il 27/6/2006, non sarebbe, per le ragioni sopra viste, mai stata ricevuta dai Blasi e Galigani che ne vennero a conoscenza solo con la ricezione della richiesta di deferimento da parte della società e cioè il 9/7/2006, cioè a stagione sportiva 2005-2006 (successiva a quella del commesso illecito) già scaduta.

c) - Il Blasi, quale presidente, non avrebbe commesso alcuna violazione e comunque deduce la propria buona fede di inesperto (allora) di norme federali e comunque la irresistibilità della richiesta del Florimbj a causa di pressioni ambientali.

d) - Il Galigani al momento dei fatti non era direttore generale, carica solo successivamente ricoperta ed attuale, nè era ed è socio della società, né faceva parte del consiglio di amministrazione della Taranto Sport, ma era semplicemente "dirigente accompagnatore" della squadra, pertanto assolutamente privo di poteri di gestione.

Si limitò unicamente a redigere la scrittura trasponendo nella stessa la volontà dell'allenatore Florimbj.

e) - Quanto alla società, ferme le eccezioni sub a e sub b, essa deve in ogni caso essere prosciolta "attesa l'acclarata e dimostrata infondatezza della richiesta di deferimento avanzata dal Procuratore Federale sia nei confronti di Vito Luigi Blasi, sia nei confronti di Vittorio Galigani".

All'odierna riunione è comparso il solo avv. Federico Bagattini in rappresentanza della Procura Federale il quale chiede l'applicazione di un anno di inibizione per il Blasi ed il Galigani e della sanzione di 15.000,00 euro alla società.

Osserva la Commissione:

l'eccezione di nullità o inesistenza della comunicazione del deferimento da parte della Procura Federale, a causa della nullità delle notifiche eseguite al Blasi, presidente della società, ed al Galigani, direttore generale della stessa, presso la sede della Taranto Sport S.r.l., è priva di fondamento.

La disposizione di cui all'art.37, comma 4 C.G.S., ancorchè inserita nel Titolo VI (Procedimento per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica) è disposizione di carattere generale applicabile anche laddove manchi ogni diversa prescrizione.

Pertanto "le notificazioni, quando richieste, vanno fatte agli Organi Federali, ed **ai dirigenti presso la sede sociale**, agli altri soggetti nel domicilio risultante dagli atti sociali o, in mancanza, nel domicilio reale o eletto".

Non par dubbio pertanto che, rivestendo il Blasi ed il Galigani la qualità, rispettivamente di presidente e di direttore generale, della società e quindi di dirigente nel senso e nella definizione portati dall'art.21 delle N.O.I.F., la comunicazione della "conclusione delle indagini agli interessati" ex art.28, comma 5 C.G.S., (id est del "deferimento") sia stata correttamente effettuata ai predetti presso la sede della Taranto Sport S.r.l. con distinte raccomandate spedite il 27/6/2006.

Altrettanto infondata appare l'eccezione di prescrizione nei limiti però di cui in appresso.

Premessa la regolarità della comunicazione dei deferimenti come sopra affermata, è certo che le notifiche relative alla società ed al Galigani sono avvenute il 30 giugno 2006 e precisamente l'ultimo giorno utile al fine di evitare il decorso del termine prescrizione che scadeva proprio in quella data.

Alla trattazione del merito e conseguenziale pronuncia relativa alla posizione della società e del suo direttore generale, Galigani, non può pertanto essere d'ostacolo l'eccezione di prescrizione perché infondata.

Risulta, in base alla documentazione in atti ed agli stessi riconoscimenti - confessioni dalle parti rese al Collaboratore dell'Ufficio Indagini, che in data 7 febbraio 2005 venne stipulata dal presidente della Taranto Sport S.r.l., Vito Luigi Blasi, e dall'allenatore Carlo Florimbj, unitamente al regolare contratto di prestazione sportiva su modulo federale debitamente depositato in Lega, una separata scrittura privata (non depositata in Lega), mediante la quale le parti pattuivano quale premio di salvezza "al termine del Campionato di Serie C/2 girone C - stagione sportiva 2004/2005" la corresponsione della somma di 15.000,00 euro al netto delle ritenute fiscali e sociali.

E' noto che l'art. 93 delle N.O.I.F. stabilisce che i contratti che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori professionisti o gli allenatori devono essere conformi a quelli "tipo" previsti dagli accordi collettivi con le associazioni di categoria e devono essere redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza.

In particolare il primo comma di tale articolo, ultimo periodo, consente i premi individuali ad esclusione dei premi partita, però fa obbligo che gli stessi risultino dagli accordi stipulati con calciatori ed allenatori contestualmente alla stipula del contratto economico, ovvero da accordi integrativi però depositati perentoriamente entro il 31 dicembre di ciascuna stagione sportiva.

L'art.94 delle N.O.I.F., poi, vieta gli accordi e/o la corresponsione dei compensi, premi e indennità in contrasto con le disposizioni regolamentari, con le pattuizioni contrattuali di contratti regolarmente depositati e con altra disposizione federale.

A tale divieto fa eco, nel caso specifico, l'art.9 dell'Accordo Collettivo tra allenatori professionisti e società sportive, il quale afferma che "le pattuizioni non risultanti dai contratti depositati presso il competente organo della F.I.G.C. sono vietate e nulle di diritto e comportano l'applicazione di sanzioni federali a carico dei contravventori".

Come infine si evince dal contratto tipo stipulato il 7/2/2005 tra la società rappresentata dal presidente Blasi ed il Florimbj, regolarmente depositato in Lega (Foglio 19) le parti pattuirono un compenso annuo lordo di 12.500,00 euro senza alcun'altra previsione di ulteriori compensi e/o premi.

Discende da quanto sopra che alla società, incorsa nelle violazioni sopra ricordate, debbono applicarsi le sanzioni previste dall'art.7, comma 4 C.G.S.-.

Al Blasi dovrebbe applicarsi la sanzione prevista dal successivo comma 7 del predetto articolo, ma vi osta la prescrizione ex art. 18, comma 4 C.G.S.-.

Infatti la comunicazione del deferimento è pervenuta al Blasi il 3 luglio 2006, come si rileva dall'avviso di ricevimento della raccomandata mediante la quale gli è stato comunicato il deferimento, quindi tre giorni dopo la scadenza del termine di prescrizione (30 giugno 2006).

Per quanto concerne il Galigani è emerso che lo stesso ha assunto l'attuale qualifica di direttore generale della società, quindi con poteri di gestione della stessa, in epoca successiva ai fatti e precisamente nel giugno 2005 (vedasi modulo censimento a Foglio 48), mentre antecedentemente egli aveva solo qualifica di "dirigente accompagnatore" (vedi modulo censimento Foglio 50), pertanto senza poteri di gestione.

Ora è evidente che la sanzione di cui all'art.7, comma 7 C.G.S. prevede il "concorso" nella commissione dell'illecito solo per coloro che collaborino alla gestione sportiva e che quindi risultino essere muniti di specifico mandato di gestione di cui il Galigani allora era completamente privo, avendo solo funzioni e quindi incarico o mandato di accompagnatore della squadra.

Ciò non toglie però che la collaborazione prestata all'illecito mediante preparazione della scrittura riveli la sua connivenza e quindi un comportamento non corretto, in violazione generica dell'art.1, comma 1 C.G.S., punibile con una delle sanzioni previste dal successivo art.14.

Concludendo, per la società viene ritenuto equo, in considerazione delle circostanze attenuanti dedotte nelle difese, comminare la sanzione nel minimo edittale e per il Galigani la sanzione dell'ammenda come da dispositivo.

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

- di non doversi procedere nei confronti di **Vito Luigi Blasi**, presidente della società Taranto, per prescrizione dell'infrazione disciplinare connessa alla irregolare pattuizione di compensi;
- di infliggere alla società **Taranto Sport S.r.l.** la sanzione dell'ammenda di 15.000,00 euro;
- di infliggere a **Vittorio Galigani**, direttore generale della società Taranto, l'ammenda di 1.000,00 euro.

DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA' TARANTO SPORT S.R.L.-.

Con deferimento della Presidenza della Lega Professionisti Serie C si contesta alla società Taranto Sport S.r.l. la violazione di cui art.1 del C.G.S., in relazione alla Circolare n.22 del 13/2/2006 della stessa Lega, per non aver provveduto a comunicare alla Lega, entro i termini previsti dalla detta circolare, l'ammontare delle ricevute previdenziali ed erariali relative alla vertenza dei tesserati Leopizzi Alessandro C.U. n.20 del 25/3/2006, Leopizzi

401/1217

Alessandro C.U. n.21 del 25/3/2006, Soares de Souza C.U. n.21 del 25/3/2006, Passatore Francesco C.U. n.25 del 6/5/2006.

Resiste l'incolpata con memoria, eccependo la mancata formalizzazione della richiesta di comunicazione della Lega, la mera irregolarità della comunicazione e chiede il proscioglimento.

La Commissione rileva preliminarmente che, come da comunicazione della Lega Professionisti Serie C in data 4/7/2006, la società ha comunicato gli importi delle ritenute solamente in data 4/7/2006, mentre il termine di scadenza era stato fissato al 9/6/2006.

Peraltro non risulta in atti la richiesta da parte della Lega, che, ai sensi della circolare n.22 del 13/2/2006, avrebbe dovuto comunque invitare la parte ritardataria a produrre la documentazione richiesta e proprio tale omissione può aver concorso alla causazione del contestato ritardo.

Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di prosciogliere la società **Taranto Sport S.r.l.-**.

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Antonio Griffi

Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno essere versate a questa Lega entro e non oltre il 24 Agosto 2006

Publicato in Firenze il 9 Agosto 2006

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli

IL PRESENTE E' L'ULTIMO COMUNICATO UFFICIALE DELL'ANNATA SPORTIVA
2005-2006